



**USB PI – Agenzie Fiscali - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma**  
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: [www.agenziefiscali.usb.it](http://www.agenziefiscali.usb.it) -  
e-mail: [agenziefiscali@usb.it](mailto:agenziefiscali@usb.it)

All'Agenzia delle Entrate  
**Direzione Centrale Risorse  
Umane e Organizzazione**

All'Agenzia delle Entrate  
**Direzione Regionale della  
Campania**

All'Agenzia delle Entrate **Ufficio  
Provinciale del Territorio di  
Napoli**

La scrivente organizzazione sindacale in merito alla nota 5599 del 28 gennaio 2020 in cui si dichiara che tutto il personale di Seconda Area può essere adibito al front office, compreso gli assistenti tecnici assunti con specifico concorso da geometra presso il Catasto, che con il tempo ha modificato diverse nomenclature dell'ufficio di appartenenza passando da Ufficio Tecnico Erariale, ad Agenzia del Territorio ad Ufficio Provinciale Territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il personale così assunto è stato inquadrato in Terza Area con la qualifica di Capo Tecnico se era entrato in amministrazione prima del 1990 e in Seconda Area se in data successiva.

L'introduzione poi del decreto Brunetta 159 del 2009 che vieta il passaggio in Terza Area ai diplomati ha messo una definitiva pietra tombale su questi lavoratori rimasti incatenati nella Seconda Area.

Ora a causa di carenze di personale dovuta ad una gestione miope delle conseguenze si calpestano i diritti e la professionalità dei lavoratori per tappare i buchi creati dai pensionamenti utilizzando norme e sentenze a proprio piacimento.

L'acquisizione della domanda di voltura allo sportello comporta la verifica del codice di riscontro prima della registrazione e l'emissione della bolletta di pagamento. Non comporta compilazione di moduli di alcun tipo, né assistenza specializzata che viene svolta su prenotazione, né trattazione di istanze di rettifica e correzione che si svolgono in back office.

---


Il decreto legge 165 del 2001 prevede che un lavoratore debba svolgere le mansioni per le quali è stato assunto oppure in quelle equipollenti nell'ambito della classificazione dei Contratti Collettivi. Ma non essendo stata definita la classificazione prevista dall'articolo 12 del CCNL Funzioni Centrali prevista per maggio 2018, l'Amministrazione dovrà limitarsi a far svolgere ai propri dipendenti le mansioni per le quali sono stati assunti non potendo stabilire, senza un confronto tra le parti, cosa possa essere ritenuto equipollente con una classificazione che non c'è.

Pertanto il personale di Seconda Area e profilo di assistente tecnico dovrà svolgere solo le mansioni per cui è stato assunto in attesa della classificazione all'interno del CCNL.

*Roma 10 febbraio 2020*

p. USB PI Agenzie Fiscali

Paolo Campioni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Campioni', written in a cursive style.